



PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONTRASSEGNI D'IDENTIFICAZIONE PER NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER ATTIVITA' DI DIPORTO COMMERCIALE NELLE ACQUE INTERNE DI COMPETENZA REGIONALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DESTINATARI

I contrassegni d'identificazione e il documento di accompagnamento sono rilasciati alla persona fisica od al legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società che intende iniziare o già svolge l'attività di diporto a fini commerciali con l'utilizzo di natanti (locazione e noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto, attività di immersione ed addestramento subacqueo come unità di appoggio per immersioni a scopo sportivo o ricreativo).

ARTICOLO 2 – REQUISITI DEI RESPONSABILI DELLA NAVIGAZIONE

Il richiedente il contrassegno d'identificazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- 2) non essere interdetto legale o giudiziale;
- 3) essere iscritto nel Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura per l'esercizio di una delle attività indicate all'art. 1.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONE DI INIZIO/ SVOLGIMENTO ATTIVITA' E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Il richiedente deve utilizzare il modello di comunicazione d'inizio/svolgimento di attività di diporto a fini commerciali ed il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a cui deve allegare la fotocopia di un valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazione.
2. I modelli possono essere ritirati presso gli Ispettorati di Porto ai seguenti indirizzi:
 - a) Ispettorato di porto di Venezia, - Tronchetto – Venezia; tel. 041-5287241
Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Ore: 09.00 – 12.00
 - b) Ispettorato di porto di Verona, - Via Locatelli n. 3 – Verona; tel. 045-8676621 oppure
045-8676619
Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Ore: 09.00 – 12.00
 - c) Ispettorato di porto di Rovigo, - Viale delle Industrie n. 55 – Rovigo; tel. 0425-475500
oppure 0425-475436
Orario ufficio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Ore: 09.00 – 12.00

o scaricati dal sito internet: www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita

3. L'ispettorato di Porto rilascia una copia vistata del modello relativo alla dichiarazione sostitutiva, che deve essere conservata a bordo del natante conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del D.L.vo n. 171/05.
4. Il richiedente deve comunicare entro quindici giorni dal loro averarsi eventuali variazioni intervenute rispetto a tutti i dati dichiarati nonché la cessazione e cessione dell'attività di diporto commerciale.

ARTICOLO 4 – CONTRASSEGNI D'IDENTIFICAZIONE DEL NATANTE

1. L'ispettorato di Porto consegna al richiedente che abbia presentato le dichiarazioni di cui all'art. 3 una coppia di contrassegni di identificazione da apporre sul natante da applicare secondo le disposizioni dell'art. 6. La consegna avviene unicamente mediante spedizione postale all'indirizzo o alla sede del richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività.
2. Fino al momento del ricevimento del contrassegno, il richiedente può svolgere l'attività di diporto a fini commerciali conservando a bordo del natante la copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vidimata dall'ispettorato di Porto, che deve esibire ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.

ARTICOLO 5 – CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI CONTRASSEGNI

1. I contrassegni d'identificazione devono avere le seguenti dimensioni:

mm 360 (base) x 120 (altezza) x 1 (spessore)
con foratura (4 fori agli angoli) di mm 2 di diametro
2. I contrassegni devono inoltre essere identificati dal logo della Regione del Veneto e devono indicare un codice alfanumerico composto dalle lettere alfabetiche fisse "RV" seguite da 4 cifre progressive e a seguire dalle lettere alfabetiche fisse "DC" (diporto commerciale).

ARTICOLO 6 - APPLICAZIONE E FISSAGGIO DEI CONTRASSEGNI

1. I due contrassegni d'identificazione devono essere applicati sui fianchi poppieri del natante da diporto alla massima distanza possibile dalla linea di galleggiamento.
2. Si considera poppiera la parte compresa entro l'ultimo terzo della lunghezza del natante.
3. Per i natanti pneumatici (gommoni) è consentita l'applicazione dei contrassegni su idonei supporti che dovranno essere fissati al natante anche tramite ganci o cime, o in alternativa l'applicazione di contrassegni, ad esclusivo onere del richiedente, in materiale adesivo e corrispondenti alle caratteristiche dimensionali indicate all'art. 5. I contrassegni originali devono sempre essere tenuti a bordo durante la navigazione.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO (BADGE)

1. L'Ispettorato di Porto competente spedisce all'indirizzo o alla sede del richiedente, unitamente ai contrassegni d'identificazione, il documento d'accompagnamento in formato tessera, in materiale plastico, su cui sono riportati il numero del contrassegno assegnato al natante, i dati anagrafici del titolare e la sede legale dell'attività, dimensioni del natante ed il numero massimo di persone trasportabili.
2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3 e il documento d'accompagnamento devono essere tenuti a bordo del natante da diporto durante la navigazione ed esibiti ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.

ARTICOLO 8 – FURTO O SMARRIMENTO DEI CONTRASSEGNI O DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. In caso di furto o smarrimento di uno o di entrambi i contrassegni d'identificazione il titolare deve tempestivamente presentare richiesta di sostituzione dei contrassegni:
 - a) (eventualmente) restituendo l'altro contrassegno rimasto;
 - b) restituendo il documento d'accompagnamento per la sostituzione;
 - c) esibendo l'originale della denuncia all'Autorità di furto/smarrimento di cui viene fatta copia conforme da allegare agli atti.
2. In caso di furto o smarrimento del documento di accompagnamento, il titolare deve tempestivamente presentare richiesta di sostituzione del documento esibendo la denuncia all'Autorità di furto/smarrimento di cui viene fatta copia conforme da conservare agli atti.

ARTICOLO 9 – DETERIORAMENTO DEI CONTRASSEGNI O DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. In caso di deterioramento di uno o di entrambi i contrassegni d'identificazione, il titolare che ne chiede la sostituzione deve restituire all'Ispettorato i vecchi contrassegni.
2. In caso di deterioramento del documento di accompagnamento, il titolare richiedente deve restituire all'Ispettorato di Porto competente il documento di accompagnamento deteriorato e chiederne un duplicato.

ARTICOLO 10 – VARIAZIONE DI SEDE LEGALE

In caso di variazione della sede legale dell'impresa, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3 comma 4, il titolare deve:

- a) presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati aggiornati e restituire la copia precedente vidimata dall'Ispettorato di Porto;
- b) restituire il documento di accompagnamento per la sua sostituzione.

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' E SOSTITUZIONE DEL NATANTE

1. In caso di trasferimento di proprietà del natante il titolare alienante, entro i termini di cui all'art. 3 comma 4, deve restituire all'Ispettorato di Porto il documento di accompagnamento ed i

contrassegni di identificazione. Se il natante è alienato a soggetti che non svolgono attività di diporto commerciale (es. privati) il titolare alienante deve contestualmente chiedere la cancellazione del natante dalla banca dati regionale.

2. In caso vi sia anche la sostituzione del natante trasferito il titolare, entro i termini di cui all' art. 3 comma 4 oltre a quanto previsto nel punto precedente, deve:
 - a) comunicare gli estremi del nuovo natante compilando il modello di dichiarazione sostitutiva;
 - b) chiedere il rilascio di nuovi contrassegni d'identificazione e del documento di accompagnamento.

ARTICOLO 12 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E CESSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare, utilizzando la modulistica di cui all'art. 3 comma 1, deve comunicare entro quindici giorni dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese l'intervenuta, cessazione dell'attività di diporto commerciale, restituendo all'Ispettorato di Porto tutti i contrassegni d'identificazione ed i documenti di accompagnamento.
2. Il titolare deve comunicare, entro i termini stabiliti nell'art. 3 comma 4 e utilizzando la modulistica di cui all'art. 3 comma 1, l'intervenuta cessione dell'attività di diporto commerciale a cui deve seguire la dichiarazione di inizio attività del cessionario con la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il cedente l'attività deve altresì restituire all'Ispettorato di Porto il documento di accompagnamento di ciascun natante.

ARTICOLO 13 – DECESSO DEL TITOLARE

1. Nel caso di decesso del titolare, qualora gli eredi intendano proseguire l'attività d'impresa devono comunicare, utilizzando la modulistica di cui all'art. 3 comma 1, il subentro entro quindici giorni dall'intervenuta variazione presso il Registro delle Imprese, presentando la comunicazione di inizio/svolgimento attività, restituendo all'Ispettorato di Porto i documenti di accompagnamento e chiedendone il rilascio di nuovi.
2. Nel caso gli eredi non proseguano nell'impresa devono comunicare, entro quindici giorni dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese e utilizzando la modulistica di cui all'art. 3 comma 1, l'intervenuta cessazione dell'attività di diporto commerciale restituendo all'Ispettorato di Porto tutti i contrassegni d'identificazione ed i documenti di accompagnamento.

ARTICOLO 14 – TARIFFE

1. All'atto della presentazione della comunicazione inizio attività deve essere allegata una ricevuta di versamento su c/c postale n. 10264307 intestato a "Regione del Veneto – Rimborsi Introiti Diversi – Servizio Tesoreria", riportando la causale: "Contrassegni d'identificazione natanti – diporto commerciale", ovvero ricevuta di un bonifico bancario a favore della Regione del Veneto recante la causale sopra indicata da versare con le seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero SpA – con le coordinate bancarie del Tesoriere regionale:

IBAN IT79C0518802001000000020600
BBAN C0518802001000000020600
BIC VRBPIT2V049

dell'importo di:

€35,00 per:

- rilascio contrassegni di identificazione e documento di accompagnamento per unità da diporto utilizzata ai fini commerciali circolanti nelle acque interne della Regione del Veneto.
- richiesta di sostituzione contrassegni di identificazione e documento di accompagnamento a causa di furto, smarrimento, deterioramento dei contrassegni d'identificazione posseduti.

€25,00 per :

- furto, smarrimento, deterioramento del solo documento di accompagnamento;
- sostituzione del natante da diporto; trasferimento di proprietà del natante;
- variazione di residenza, domicilio, sede legale dell'impresa
- comunicazione di cessione dell'attività;
- cancellazione del natante dalla banca dati regionale
- dichiarazione di cessazione dell'attività

2. Ai sensi della lettera B) della D.G.R. n. 3749 del 5.12.2006 qualora l'utente con un'unica istanza si rivolga all'Ispettorato di Porto chiedendo il rilascio di più atti verrà applicata la tariffa corrispondente all'atto di importo più elevato aumentato una sola volta di € 10,00.

ING. BRUNO CARLI